



Diritto & Fisco



La Corte di giustizia Ue conferma definitivamente la decisione della Commissione sui ruling

Apple, aiuti irlandesi illegittimi Cupertino ora dovrà restituire 13 mld € di imposte arretrate

DI MATTEO RIZZI

Il fisco irlandese ha aiutato Apple in maniera illecita: il gigante di Cupertino dovrà restituire all'Irlanda 13 miliardi di euro di imposte arretrate. La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza nella causa C 465/20 P del 10/9/2024, ha confermato definitivamente la decisione della Commissione europea del 2016, secondo cui l'Irlanda deve recuperare gli aiuti fiscali concessi ad Apple, considerati illegittimi secondo le norme Ue sugli aiuti di Stato.

La vicenda. Tra il 1991 e il 2007, l'Irlanda ha emesso due "ruling fiscali preventivi" a favore di Apple, accordi in cui il fisco stabilisce in anticipo come le operazioni aziendali verranno trattate fiscalmente. Nel 2014, la Commissione Europea ha deciso di aprire un'indagine su questi accordi fiscali tra Apple e il governo irlandese. Due anni dopo, nel 2016, la Commissione europea ha quindi stabilito che tali accordi costituivano un aiuto di Stato illegale. Essenzialmente, Apple avrebbe evitato la tassazione su gran parte dei profitti legati all'uso delle sue licenze di proprietà intellettuale. Per questo motivo, la Commissione ha ordinato all'Irlanda di recuperare 13 miliardi di euro. Sia Apple che il governo irlandese hanno tuttavia presentato ricorso contro la decisione presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea. Nel 2020, il Tribunale dell'Unione Europea, in prima istanza, ha stabilito che la Commissione non era riuscita a dimostrare in modo chiaro l'esistenza di un vantaggio fiscale per Apple, respingendo così la richiesta della Commissione. Quest'ultima, però, non si è arresa e ha presentato ricorso. Nella sentenza di ieri, invece, la Corte di Giustizia ha confermato in ultima istanza la validità della decisione della Commissione, ribaltando così la sentenza del Tribunale. I ruling fiscali attribuivano la maggior parte dei profitti tassabili di due filiali irlandesi di Apple a "sedi centrali" senza stato. "Queste sedi centrali esistevano solo sulla carta", ha spiegato ieri la commissaria europea

Il Tribunale nomina il gestore della crisi se l'Occ costa troppo

Il Tribunale nomina il gestore della crisi se l'Occ (Organismo di composizione della crisi) costa troppo. La recente sentenza 21/2024 del 25/3/2024 del Tribunale di Rovigo si presta a numerose riflessioni da tempo oggetto di interesse da parte degli addetti ai lavori in tema di sovraindebitamento. Nello specifico, a seguito della richiesta di preventivo ad un OCC da parte di un soggetto sovraindebitato per l'apertura di una procedura di sovraindebitamento questi adiva il Tribunale competente al fine di richiedere la nomina di un professionista ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti al gestore, indicando peraltro una preferenza circa il professionista che avrebbe curato la procedura, in virtù del fatto che il preventivo fosse troppo oneroso.

Le richieste venivano del tutto accolte. Il Tribunale nella sentenza motiva la fattispecie come una ingiustificata compressione del diritto del debitore di accedere a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sottolineando che a differenza della precedente legge 3/2012 l'attuale codice non prevede facoltà da parte degli organi del Tribunale di nominare un professionista. La determinazione dei compensi per i compiti di profes-



sionista dell'Occ spetta al Giudice che dovrà applicare parametri unitari, ossia quelli indicati agli artt. 10 e ss. del d.m. 202/2014.

L'accordo con l'Occ non può essere concepito quale accordo di natura esclusivamente privatistica privo di effetti per la procedura, occorre individuare dei limiti legali, ispirati ai principi di proporzionalità, adeguatezza, convenienza, alle pattuizioni tra l'Occ e il debitore, in quanto gli accordi possono irrimediabilmente frustrare l'interesse dei creditori concorsuali e del debitore, ponendosi come iniqui. La sentenza in questione (pubblicata

su ilcaso.it) pone senza dubbio l'accento sull'attuale impossibilità, del tutto incomprensibile, per i liberi professionisti commercialisti e avvocati di poter autonomamente presentare e gestire piani da sovraindebitamento, anche se iscritti tra gli specialisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Claudio Carlini

10 I documenti commentati in diritto&fisco sono sul sito <https://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi>

© Riproduzione riservata

alla concorrenza Margrethe Vestager a seguito della decisione. "Niente scrivanie, niente sedie, niente attività. I profitti non venivano quindi tassati da nessuna parte". Per esempio, nel 2011, una delle filiali irlandesi di Apple ha registrato utili per circa 16 miliardi di euro. Di questi, grazie ai ruling, solo circa 50 milioni di euro erano tassabili in Irlanda. "Così, Apple ha pagato meno di 10 milioni di euro di tasse in Irlanda nel 2011, con un'aliquota fiscale effettiva di circa lo 0,05%".

Un terreno inesplorato. "Gli aiuti di Stato concessi sotto forma di vantaggi fiscali non erano, e non sono, nulla di nuovo. Tuttavia, le indagini sulle decisioni fiscali hanno portato la Commissione in un territorio inesplorato", ha spiegato Vestager. "Ma naturalmente questo implicava dei rischi legali". La Commissione ha indagato su diverse di queste decisioni fiscali e sulle misure di pianificazione fi-

scale aggressiva secondo le regole sugli aiuti di Stato nei casi di Eccesso di Profitto in Belgio, Amazon, Fiat, Starbucks, che sono invece state annullate dalla Corte. Tuttavia, al di là dei fallimenti in tribunale, l'azione di Bruxelles ha avviato un cambiamento sostanziale. "Le nostre indagini hanno contribuito in modo decisivo a un cambiamento di mentalità, a un cambiamento di atteggiamenti tra gli Stati membri. Hanno contribuito a innescare o accelerare riforme normative e legislative", ha indicato la commissaria. "Prendiamo l'Irlanda: oggi il caso Apple non potrebbe più verificarsi". A seguito dell'indagine su Fiat, anche il Lussemburgo ha adottato cambiamenti sostanziali nella propria legislazione per garantire la conformità al principio di libera concorrenza. "Di conseguenza, anche il caso Fiat non potrebbe più ripetersi oggi".

Servizi alla Russia offlimits

Il divieto di fornire ad un operatore in Russia servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari si applica anche quando tali prodotti non siano mai stati importati in uno Stato membro. Infatti, un tale divieto potrebbe essere facilmente aggirato se fosse sufficiente, per sfuggirvi, che tali attrezzature transitino senza passare per il territorio dell'Unione.

Lo afferma la Corte di giustizia europea con sentenza nella causa C-351/22 | Neves 77 Solutions depositata il 10/9/2024.

Il diritto dell'Unione, aggiunge la Corte, permette la confisca automatica della totalità delle somme percepite in rapporto con la fornitura ad un operatore in Russia di servizi di intermediazione concernenti attrezzature militari.

Certo, ciò limita il diritto di proprietà del fornitore su tali somme.

Tuttavia, una simile limitazione è idonea ad assicurare l'effettività del divieto in questione e, pertanto, è in linea di principio proporzionata in rapporto ai legittimi obiettivi perseguiti dall'Unione, vale a dire proteggere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

© Riproduzione riservata